

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA
INTERNAZIONALE E LE TELECOMUNICAZIONI

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRIMINI INFORMATICI"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

sul fronte internazionale, oramai da tempo, la nostra Repubblica è impegnata in un'azione energica volta a contribuire nel rispondere alle sfide che l'intera comunità internazionale si trova a dovere fronteggiare. Le evoluzioni e gli sviluppi sul piano internazionale, infatti, non possono di certo lasciare indifferente la nostra realtà, tenuto conto, in particolare, della necessità di collaborazione tra Stati a fronte di problemi e minacce di carattere transnazionale. Ciò è vero tanto in termini di operatività, quanto in termini di adeguamento normativo alle nuove istanze.

Tra le preoccupazioni che hanno sollecitato l'intervento della comunità internazionale e di quella europea si annovera il fenomeno della c.d. "criminalità informatica", minaccia dal taglio transnazionale, legata in particolare allo sviluppo delle tecnologie. Questa forma di criminalità desta preoccupazioni non solo per le finalità di profitto che muovono gli attori - senza dubbio destabilizzanti gli equilibri economici e democratici - ma anche, e soprattutto, per la potenziale connessione con *altri* fenomeni criminali in grado di aumentarne la portata lesiva, tra cui, per un esempio, quelli di terrorismo internazionale. Non si può infatti negare come le strumentazioni informatiche nonché lo stesso utilizzo di Internet ben si prestino ad un utilizzo distorto per il raggiungimento di finalità illecite. Sulla scia di queste preoccupazioni, in seno al Consiglio d'Europa nel 2001 è stata elaborata una specifica Convenzione, la c.d. Convenzione di Budapest a cui è stato successivamente annesso un Protocollo, volto all'integrazione delle disposizioni convenzionali in materia di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso sistemi informatici. La Convenzione predispone un pacchetto di fattispecie penali il cui recepimento negli ordinamenti nazionali garantisce il perseguimento in modo uniforme dei crimini annoverati nonché una serie di poteri di indagine da attribuire alle autorità nazionali competenti al fine di un efficace perseguimento degli stessi. Da ultimo, tenuto conto della dimensione globale delle tecnologie coinvolte, il testo convenzionale indirizza l'attenzione alla collaborazione internazionale in sede di repressione delle condotte criminose, per garantire l'efficacia e la tempestività dell'azione di perseguimento.

La sensibilità emersa a livello sovranazionale per i fenomeni in questione non ha lasciato indifferente la nostra realtà che, per quanto ridotta, non va certo esente dal verificarsi di tali fenomeni e richiede l'attribuzione alle proprie autorità di poteri e strumenti che consentano loro di rispondere alle richieste di collaborazione dall'estero in materia. Ipotesi, peraltro, non così remota dato il connotato transnazionale del fenomeno. Proprio nel 2014, infatti, la Repubblica ha manifestato la volontà di aderire alle istanze emerse in sede internazionale firmando la Convenzione sopra menzionata e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE E LE TELECOMUNICAZIONI

il relativo Protocollo. Si è di conseguenza dotata di un corpo di fattispecie penali, presenti nel vigente codice penale, le quali rappresentano il primo, per quanto parziale, approccio alla materia (Legge 23 agosto 2016 n. 114).

Oggi, tuttavia, alla luce dell'analisi condotta, tale quadro non risulta sufficiente e ciò porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di non piena conformità con il dettato convenzionale qualora, a completamento dell'iter iniziato con la firma dei due strumenti, si giungesse alla loro ratifica. È dunque in quest'ottica che si è pensato all'elaborazione di un progetto di Legge che, con approccio sistematico, intende completare il quadro normativo nazionale creando allo stesso tempo una disciplina uniforme, anche mediante l'adeguamento degli strumenti ad oggi già esistenti.

In questa sede, vorremmo dunque illustrare i punti principali della normativa predisposta e sottolinearne l'importanza e necessità affinché anche la nostra Repubblica possa svolgere un ruolo attivo nel perseguimento di gravi forme di criminalità quali quella in oggetto. Confidiamo dunque, Onorevoli Membri del Consiglio, che possiate tenere in considerazione gli aspetti evidenziati nel valutare il progetto oggi presentato.

Dato l'alto livello di tecnicismo che connota la materia, proporremo di includere nel testo di Legge alcune definizioni che più strettamente attengono al settore informatico al fine di delineare in modo chiaro i confini delle condotte incriminate (Titolo I, articolo 1). Tali definizioni verrebbero mutate direttamente dal testo convenzionale e il loro ambito di applicazione si estenderebbe di rimando al codice penale in forza delle modifiche che il progetto di Legge intende ad esso apportare. A seguire, l'articolato normativo proposto è concepibile in tre distinte sezioni.

1. La prima parte (Titolo II) intende dare piena attuazione alle fattispecie criminose previste dalla Convenzione e dal relativo Protocollo, dunque si porrebbe ad integrazione del codice penale ;
2. la seconda parte (Titolo III) attribuirebbe e disciplinerebbe i poteri dell'autorità giudiziaria in sede di svolgimento di indagini su sistemi informatici o telematici (a prescindere dunque dal fatto che si proceda per reati previsti nel progetto di Legge);
3. la terza parte (Titolo IV) apporterebbe una lieve integrazione alle disposizioni, ritenute già esaustive, in ambito di cooperazione internazionale in materia penale (si veda in particolare la normativa sulle rogatorie internazionali e in materia di estradizione).

In merito alla prima parte, nella redazione dell'ipotesi normativa illustrata, si è pensato di partire dalle fattispecie già esistenti nel nostro impianto penalistico (quelle di cui alla Legge 23 agosto 2016 n. 114) con l'intento di integrarle e renderle il più fedeli possibile a quanto disposto dal dettato convenzionale. A tal fine, sono stati anche apportati dei correttivi terminologici, i quali, in alcuni casi, rispondono a esigenze sistematiche.

Particolarmente significanti e attuali appaiono le nuove fattispecie introdotte, tese a contrastare i reati di *cyberbullismo* e *cyberstalking*, (all'art. 12) nonché il c.d. *revenge porn* (art. 13).

Un'ulteriore parte innovativa è quella relativa ai poteri attribuiti al giudice in sede di svolgimento delle indagini penali qualora le prove di un reato siano contenute in un

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 811





SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE E LE TELECOMUNICAZIONI

sistema informatico o telematico. Tali poteri, ricalcando fedelmente quanto disposto in Convenzione, adeguerebbero la fase processuale delle indagini alle specificità della realtà informatica e consentirebbero al giudice di assicurare le prove di un reato qualora esse si trovino in forma di dati o documenti elettronici (si tratta in particolari dei c.d. ordini dell'Autorità giudiziaria). Affianco ai poteri introdotti *ex novo*, si è inoltre pensato a un "aggiustamento" degli strumenti di indagine più tradizionali, quali perquisizioni e sequestri, alle specificità della materia in oggetto.

Da ultimo, la disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (contenuta in prevalenza nella Legge 30 luglio 2009 n.104) è stata ritenuta già in sé esaustiva e capace di garantire la più ampia forma di collaborazione anche nell'ambito di tali forme di criminalità, considerato in particolare il rinvio che l'articolo 1 fa alle disposizioni convenzionali e che ne garantisce dunque la diretta applicabilità. Si è pensato quindi di introdurre una sola specifica disposizione che consentirebbe di anticipare la collaborazione internazionale ad una fase prodromica rispetto a quella dell'inoltro di una formale rogatoria internazionale. Posta la elevata volatilità dei dati in formato elettronico, infatti, sono necessarie forme di collaborazione rapide ed efficienti, capaci di avere luogo anche prima di quanto normalmente avverrebbe.

Così delineato, il quadro normativo risulterebbe completo e omogeneo a livello redazionale e, sul piano pratico, funzionale all'effettivo contrasto di condotte ad elevato potenziale offensivo. Di conseguenza, l'adozione di questo progetto predisporrebbe un sistema normativo in grado di consentire alla Repubblica di concludere l'iter avviato con la firma della Convenzione e del suo Protocollo e giungere dunque alla ratifica dei medesimi.

Posta l'indiscussa attualità del problema e la rilevanza delle implicazioni, confidiamo nella Vostra positiva valutazione dell'elaborato presentato e nel suo favorevole accoglimento.



IL SEGRETARIO DI STATO
(Luca Beccari)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814

